

ID 16577



Consorzio per le AUTOSTRAD E SICILIANE

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA

Ufficio Gestione Contenzioso

619/F23

CONSORZIO AUTOSTRAD E SICILIANE
 Impegno n. 362 Atto 7 del 2019
 Importo € 217,50
 Disponibilità Cap. 122 Bil. 2019
 Messina 14-1-19 Il Funzionario B

DECRETO DIRIGENZIALE N. 07 /DA del 11 GEN 2019

Oggetto: - Liquidazione imposta di Registro derivante dalla Sentenza n° 535/18 del Tribunale di Messina - **Baldassini Tognozzi Pontello Costruz Gen c/ CAS.**

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso che in data 17/12/2018 è stato notificato al Consorzio per le Autostrade Siciliane da parte dell'Agenzia dell'Entrate di Messina, la cartella di pagamento n° 2018/002/sc/000000535/0/001 per imposta di Registro dell'importo complessivo di € 217,50 derivante dalla Sentenza del Tribunale di Messina n° 535/18 emessa a favore della Baldassini Tognozzi Pontello Costruz Gen, che si allega;

Che tale pagamento di € 217,50, richiesto con l'avviso di liquidazione di cui al punto precedente è dovuto in quanto si riferisce al giudizio in oggetto conclusosi la condanna del CAS ;

Che il pagamento della somma di € 217,50 deve essere effettuato entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione e quindi entro il 13/02/2019;

Ritenuto di dover procedere al pagamento di che trattasi al fine di evitare ulteriori spese;

Visto l'art. 43 del D.lgs. 118/2011 e smi. che dispone in materia di esercizio provv. e gestione provvisoria;

Vista la nota prot. 28258 del 10/12/2018 con il quale Il Direttore Generale di questo Ente ha chiesto all'Assessorato Regionale Infrastrutture, l'autorizzazione al prosieguo della gestione provvisoria fino al 30 aprile 2019;

Vista la nota prot. 63509 del 18/12/2018 con la quale l'Ass.to Regionale Vigilante Infrastrutture e Mobilità autorizza la gestione provvisoria fino al 30.04.2019 e quindi l'effettuazione di spese necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali gravi e certi all'Ente, nonché le spese che assumono rilevanza sotto il profilo dell'ordine pubblico e della sicurezza stradale;

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

Impegnare la somma di € 217,50 al capitolo 122 del bilancio del corrente esercizio finanziario;

Liquidare, tramite Modello F 23 predeterminato allegato e compilato, l'importo di € 217,50 a favore dell'Agenzia delle Entrate di Messina da effettuare entro il termine del 13/02/2019.

Trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente Amministrativo

Il Direttore Generale
Ing. Salvatore Minaldi

61P
DA STAMPARE
11858/18

MODULARIO
F- TASSE - 18 bis



MOD.16 MECC (Tasse)

Fasc. 438/15

**AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA
IRROGAZIONE DELLE SANZIONI**

AVVISO NUM. 2018/002/SC/000000535/0/001

DIREZIONE PROVINCIALE DI MESSINA
UFFICIO TERRITORIALE DI MESSINA (TXX)

Il DIRETTORE

PROVINCIALE PRIOLO TOMMASO

avverte

CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE

C.F. 01962420830

DOMICILIATO IN
CONTRADA SCOPPO 98122 MESSINA (ME)

che in relazione **ALLA SENTENZA CIVILE N. 000000535/2018**

DEL 02/03/18 EMESSO DAL TRIBUNALE DI MESSINA

e per i seguenti motivi:

AI SENSI DELL'ART. 8 TARIFFA PARTE I ALLEGATA AL DPR 131/1986 E STATA APPLICATA
UNA IMPOSTA DI REGISTRO IN MISURA FISSA DI 200,00 SUL DISPOSITIVO.
PROCEDIMENTO TRA CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE CONTRO BALDASSINI
TOGNOZZI PONTELLO C
LA COPIA DEL VERSAMENTO DEVE ESSERE INOLTRATA ALL'UFFICIO ENTRO 10 GG.
DALL'AVVENUTO PAGAMENTO PER POSTA ALL'INDIRIZZO: VIA SANTA CECILIA 45/C 98123
MESSINA, VIA FAX AL N° 0909413828, O VIA E-MAIL A: DP.MESSINA@AGENZIAENTRATE.IT;
DP.MESSINA@PCE.AGENZIAENTRATE.IT

le imposte, le sanzioni pecuniarie e gli interessi di mora, dovuti in solido da
tutte le parti in causa, sono stati liquidati come segue:

REGISTRO: ALTRE VOCI - PROP.	109T	200,00
ENTR. EVENT. AG.DELLE ENTRATE	806T	17,50
TOTALE DOVUTO		217,50 EURO

IL DIRETTORE PROVINCIALE
PRIOLO TOMMASO

Gestione e Controlli
Sottosegretario Provinciale
(*) Firma in delega del Direttore Provinciale
Tommaso Priolo

638/15

Prof. Avv. GUSTAVO CRISAFULLI
Patronante. In Cassazione
Piazza Maurolico, 7 - MESSINA
Telef. (090) 77 11 70

Sentenza n. 535/2018 pubbl. il 07/03/2018

RG n. 8243/2009

Repert. n. 757/2018 del 07/03/2018

Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

Prot. 5952

del 20-03-2018 Sez. A



RES

Consorzio Autostrade Siciliane		
Prest. in Entrata		
20 MAR. 2018		
DIR. G. M.	D.A.	D.A. M.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE

In composizione monocratica, nella persona del giudice unico dott.ssa Milena Aucelluzzo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 8243 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2009, vertente

TRA

CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE (P.I. 01962420830), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Vermiglio per procura in atti

- OPPONENTE -

E

BALDASSINI TOGNOZZI PONTELLO COSTRUZIONI GENERALI S.p.A. (P.I. 03908230489), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in proprio e quale mandataria dell'Associazione Temporanea d'Imprese costituita con Locatelli S.p.A., Marino Appalti s.r.l., Cosedil s.r.l. e Sicula Costruzioni S.c.ar.l., elettivamente domiciliata in Messina, piazza Maurolico n. 7, presso lo studio dell'avv. Gustavo Crisafulli, che la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'avv. Carlo Greco, per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta

- OPPOSTA -

S.p.A. UNICREDIT FACTORING (P.I. 01462680156), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Malesci per procura in atti

- INTERVENIENTE -



l'intervenuto integrale pagamento del credito oggetto del decreto ingiuntivo che, pertanto, va revocato (C. Cass., Sez. II, n. 8428/2014).

L'intervenuto pagamento della somma ingiunta da parte del CAS alla BTP permette di non dichiarare l'esistenza dell'obbligo di pagamento dell'opponente nei confronti di Unicredit Factoring, e ciò anche in considerazione del fatto che quest'ultima ha dichiarato negli scritti difensivi di avere ricevuto la sorte capitale dalla BTP.

In ogni caso, si ribadisce, i rapporti tra le parti del contratto di factoring, che risulta risolto, non sono oggetto di questo giudizio.

Le spese di lite tra le parti principali seguono la soccombenza come per legge: l'opponente è pertanto condannato al pagamento delle spese nei confronti dell'opposta, da distrarsi in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.. Nei confronti dell'interveniente sussistono invece i motivi per disporre la compensazione, in quanto Unicredit Factoring ha agito in giudizio solo per ottenere l'accertamento della titolarità del credito azionato dall'opposta, senza introdurre ragioni nuove e/o diverse rispetto a quelle già addotte dalle parti in merito all'oggetto della controversia, mentre le residue domande sono risultate inammissibili.

Le spese processuali sono liquidate applicando il d.l. n. 1/2012 ed il d.m. n. 55/2014, pur trattandosi di giudizio instaurato prima della sua entrata in vigore (3 aprile 2014), non essendosi la prestazione difensiva totalmente esaurita nel periodo pregresso e facendo applicazione dei criteri già stabiliti dalla sentenza n. 17405/2012 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (con riferimento al precedente D.M. 140/2012).

In considerazione del valore della controversia (fino a € 8.000.000,000, valori minimi in ragione dell'effettiva attività processuale svolta), le spese vanno liquidate nel seguente modo: € 4.820,00 per la fase di studio, € 3.181,00 per la fase introduttiva, € 8.495,70 per la fase istruttoria (riduzione del 70%, in quanto caratterizzata dal mero scambio delle memorie ex art. 183, c. 6, c.p.c.), € 8.383,00 per la fase decisoria, con un compenso di € 24.879,70, oltre spese generali nella misura del 15%.

P.Q.M.



Sentenza n. 535/2018 pubbl. il 07/03/2018

RG n. 8243/2009

Repert. n. 757/2018 del 07/03/2018

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 8243/2009, vertente tra Consorzio per le Autostrade Siciliane, in persona del legale rappresentante *pro tempore* (opponente), Baldassini-Tognozzi-Pontello Costruzioni Generali S.p.A., in proprio e nella qualità di mandataria dell'A.T.I. costituita con Locatelli S.p.A., Marino Appalti s.r.l., Cosedil s.r.l. e Sicula Costruzioni S.c.ar.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore* (opposta), S.p.A. Unicredit Factoring, in persona del legale rappresentante *pro tempore* (interveniente), disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:

1. Rigetta l'opposizione;
2. Revoca il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1641/2009, emesso da questo Tribunale il 2.10.2009, notificato il 6.11.2009;
3. Dichiarà la titolarità del credito oggetto di causa in capo a S.p.A. Unicredit Factoring;
4. Condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite, che liquida in € 24.879,70 per compensi, oltre iva e cpa come per legge e spese generali nella misura del 15%, da distrarsi in favore dell'avv. Carlo Greco;
5. Compensa le spese di lite nei confronti dell'interveniente.

Così deciso in Messina il 02/03/2018.

Il Giudice

Milena Ancelluzzo